



# COMUNE DI LEINI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**DECRETO N. 24 DEL 15/12/2023**

**OGGETTO:**

**INCARICO AD INTERIM DI "ALTA SPECIALIZZAZIONE" A TEMPO DETERMINATO E PIENO, IN QUALITA' DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO - AREA DEI FUNZIONARI ED EQ - EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS 267/2000 E S.M.I.**

## IL SINDACO

PREMESSO che con deliberazione n. 35 del 24/02/2022, la Giunta Comunale ha provveduto – nell’ottica del conseguimento di una maggiore funzionalità dei servizi interessati rispetto ai compiti ed ai programmi di attività – a ridefinire la macro-struttura comunale, articolandola in n. 9 settori di organizzazione, tra i quali il Settore Tecnico Lavori Pubblici Manutenzioni e Patrimonio, e il Settore Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente, che raggruppano le competenze altamente specialistiche in materia rispettivamente di Lavori Pubblici e Edilizia;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 17 del 15/06/2020 con il quale è stato conferito all’arch. Antonella PASSARETTI, all’esito della procedura comparativa bandita ai sensi del combinato disposto dell’art. 84bis del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, l’incarico a tempo pieno e determinato di “Alta Specializzazione” in qualità di Responsabile del Settore Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente;

RILEVATO che con proprio precedente decreto n. 23 del 15.12.2023, sono state accolte le dimissioni rassegnate dalla dipendente arch. Silvia GIUNTA “Alta Specializzazione”, incaricata di Posizione Organizzativa ex art. 110, comma 1, del TUEL 267/2000, a decorrere dal 20 dicembre 2023;

ATTESO che conseguentemente, con decorrenza dal 20 dicembre 2023 il posto di Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio è rimasto vacante;

VISTO l’art. 2 del D. Lgs. n. 165/01 (Testo Unico sul Pubblico Impiego), il quale sancisce che le amministrazioni pubbliche ispirano la loro organizzazione, tra gli altri, ai criteri della funzionalità

rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità e dell'ampia flessibilità, .....omissis...;

VISTO l'art. 5, comma 1, del citato decreto, il quale prevede che "Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa".

RILEVATO che a decorrere dal 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Ordinamento Professionale del personale del comparto Funzioni Locali, disciplinato dal titolo III del CCNL definitivamente sottoscritto in data 16.11.2022;

- che, in virtù di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del nuovo CCNL, "Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione)";

- che, conseguentemente, a decorrere dalla data del 01.04.2023, il personale precedentemente inquadrato nella Cat. D deve intendersi automaticamente inquadrato nella nuova "Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione";

- che, in virtù di quanto ulteriormente previsto dall'art. 13, comma 3, del nuovo CCNL, "Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza".

PRESO ATTO che con il Ccnl 16.11.2022 è stata disapplicata la disciplina delle PO ed introdotta quella delle EQ (Elevate Qualificazioni), in totale continuità e simmetria con la precedente, con la sola modifica di rilievo concernente la facoltà di elevare a 18.000 euro la retribuzione di posizione più elevata.

RITENUTA la necessità, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, di procedere – nelle more di una efficiente ed efficace riorganizzazione - con la nomina "ad interim" del Responsabile del Settore Tecnico LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio individuandolo in altro Responsabile di Settore.

SENTITA l'arch. Antonella PASSARETTI, già titolare della Posizione Organizzativa (oggi Incarico di Elevata qualificazione) del Settore Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente, la quale ha manifestato la propria disponibilità ad assumere temporaneamente l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio.

RICHIAMATE le deliberazioni:

- G.C. n. 71 del 06.04.2023, ad oggetto: "CCNL 16 novembre 2022 – Attuazione nuove disposizioni: modifica del regolamento degli uffici e dei servizi Area delle Elevate Qualificazioni e aggiornamento sistema di classificazione";

- G.C. n. 72 del 06.04.2023, ad oggetto: "Criteri Generali per la selezione delle Elevate Qualificazioni e relativa graduazione delle funzioni, nonché per il conferimento degli incarichi relativi alle Elevate Qualificazioni e relativa valutazione periodica 2023/2025 – Approvazione della metodologia di graduazione delle Elevate Qualificazioni";

G.C. n. 88 del 27.04.2023 dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE FASCE DI INDENNITA' E PESATURA DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI - PRESA D'ATTO DEL VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE”;

RICHIAMATI gli articoli 11 – 12 – 13 – 14 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in riferimento alle Elevanti Qualificazioni, così come modificati con deliberazione G.C. n. 71/2023 suindicata, che individuano le Aree delle EQ sulla base del fabbisogno, considerate le esigenze organizzative ed in coerenza con gli obiettivi definiti nel programma politico dell'Ente, e statuiscono che l'organigramma del Comune di Leini viene approvato dalla Giunta Comunale e, in quest'ultimo, sono rappresentate le Aree in capo alle Elevanti Qualificazioni;

RICHIAMATI i contenuti dell'art. 17, comma 5, del nuovo CCNL 16.11.2022, che così recita: *“Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale”*.

VISTI:

- il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii;
- il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

RAVVISATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 “Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”;

## **DECRETA**

*Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva del presente provvedimento.*

DI CONFERIRE all'Arch. Antonella PASSARETTI – dipendente a tempo pieno e determinato in qualità di “Alta Specializzazione” – ex art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000, già Responsabile del Settore Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente, in possesso dei requisiti di legge e di quelli espressamente previsti dalla posizione lavorativa di che trattasi, *l'incarico ad interim* di Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio, con attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.lgs 267/2000.

DI DARE ATTO CHE:

- le competenze e le funzioni demandate al Responsabile del Settore sono quelle individuate dal regolamento comunale sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- gli obiettivi assegnati al Responsabile del Settore sono quelli desumibili dal programma

amministrativo del Sindaco, dal PEG/Piano Performance, nonché quelli che, di volta in volta, vengono assegnati con specifiche direttive espresse con atto formale dal sindaco e/o dalla giunta comunale.

DI PRECISARE che:

- il conferimento della responsabilità del settore risponde al principio della temporaneità, che contraddistingue tali tipi di incarico e quindi viene attribuito ad interim, per il tempo strettamente necessario a consentire un'efficiente ed efficace riorganizzazione del settore nel suo complesso con decorrenza dal 20.12.2023 e per mesi tre, fino al 31.03.2024;
- è fatta salva eventuale revoca prima della predetta scadenza per esigenze organizzative che dovessero intervenire ovvero in tutti i casi espressamente previsti dalla vigente normativa.

DI RINVIARE per quanto non previsto nel presente provvedimento al D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., al codice civile, al D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., ed alla contrattazione collettiva nazionale Enti Locali.

DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento all'interessato.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Nucleo di Valutazione e al Servizio Personale per essere inserito nel fascicolo personale del dipendente.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del comune e sul sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione trasparente".

DI DISPORRE infine che in caso di assenza o impedimento del Responsabile di Posizione Organizzativa, le funzioni relative al settore saranno svolte dal Segretario Generale

**Il Sindaco**  
Firmato Digitalmente  
Renato Pittalis